



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA n. 181/15/CONS**

**AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI  
PROVVEDIMENTO RECANTE “MISURE A TUTELA DEGLI UTENTI PER  
FAVORIRE LA TRASPARENZA E LA COMPARAZIONE  
DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI  
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA”**

## L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 20 aprile 2015;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito Codice;

VISTO, in particolare, l’articolo 71, comma 1, del “Codice delle comunicazioni elettroniche”, così come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, ai sensi del quale: “*L’Autorità assicura che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, ... . Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. L’Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate*”;

VISTO, altresì, l’articolo 71, comma 2, del Codice così come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, ai sensi del quale: “*L’Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, l’Autorità provvede affinché vengano resi disponibili o affida*



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe”;*

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*" (di seguito *Codice del consumo*), come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante "*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*" ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 4, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1 febbraio 2007;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*" ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 4;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'*accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle *autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un *quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al *servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante "*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*";



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante “*Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 731/06/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 96/07/CONS, del 22 febbraio 2007, recante “*Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*”, ed in particolare l’articolo 7, comma 1;

VISTA la delibera n. 126/07/CONS, del 22 marzo 2007, recante “*Misure a tutela dell’utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 331/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante “*Definizione delle modalità e dei requisiti per l’accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica*”;

VISTA la delibera n. 540/13/CONS, del 30 settembre 2013, recante “*Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni: rinnovo*”;

VISTA la delibera n. 712/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Definizione di tre progetti esecutivi di ricerca, ai sensi dell’art. 2 della convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni*”;

CONSIDERATO che le sentenze del Consiglio di Stato n. 1961/2013 e n. 2009/2013 hanno ricompreso i servizi di televisione a pagamento nei servizi di comunicazione elettronica, così come definiti dal Codice delle comunicazioni elettroniche. A tal proposito, inoltre, l’interpretazione fornita dai giudici nazionali ha trovato ulteriore riscontro nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 30 aprile 2014 (causa C-475/12) con la quale si afferma che un servizio consistente nel fornire, a titolo oneroso, un accesso condizionato a un *bouquet* trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e televisiva, rientra nella nozione di “*servizio di comunicazione elettronica*”;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO di dover ricomprendere, nell'ambito del necessario aggiornamento della disciplina sulla trasparenza delle condizioni economiche dell'offerta, tutti i soggetti che operano nel mercato delle comunicazioni elettroniche e che hanno rapporti contrattuali con gli utenti finali, a prescindere dalla specifica tipologia di servizio offerta, nello operatori della telefonia e televisione a pagamento;

RITENUTO che, in ottemperanza ai propri compiti istituzionali, al fine di consentire l'effettiva applicazione dell'intervento legislativo sul punto e la piena attuazione dei diritti da questo attribuiti agli utenti, l'Autorità debba intervenire sul piano prescrittivo a tutela dei consumatori e degli utenti nell'assicurare che siano loro fornite informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti dagli operatori di comunicazione elettronica;

RAVVISATA la necessità, alla luce del mutato quadro normativo e di mercato, che vede la diffusione di nuovi servizi digitali e di nuove e numerose tipologie di offerte rivolte all'utenza finale, di procedere ad un sostanziale aggiornamento delle prescrizioni vigenti in ordine agli obblighi di trasparenza e pubblicazione delle informazioni relative alle condizioni economiche dell'offerta degli operatori di comunicazione elettronica;

RITENUTO che la miglior tutela per l'utenza in materia di comparabilità delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica, alla luce dell'esperienza maturata, possa essere perseguita non più solo attraverso l'accreditamento di motori di calcolo per il confronto tariffario di proprietà di soggetti terzi, così come previsto ai sensi della delibera n. 331/09/CONS, ma anche tramite il diretto intervento dell'Autorità nella gestione di un proprio motore di calcolo;

CONSIDERATO che l'Autorità, ai sensi della delibera n. 712/13/CONS, del 12 dicembre 2013, ha valutato l'esigenza di avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni per lo svolgimento di attività di studio, analisi di natura tecnica e scientifica, nonché di assistenza in relazione alle fasi applicative riguardanti il progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema di comparazione delle offerte commerciali di servizi di comunicazione elettronica forniti dagli operatori e sottoscrivibili dalla clientela attraverso contratti per adesione;

RITENUTO di prevedere alcuni obblighi, sia per il soggetto indipendente affidatario della gestione del motore di calcolo, sia per gli operatori di comunicazione elettronica, in modo da stabilire la titolarità dei dati, i limiti alla loro divulgabilità o comunicabilità a terzi, e fissare una procedura incisiva che consenta di evitare discontinuità o malfunzionamenti del servizio di confronto tariffario e, infine, la possibilità di condividere i risultati delle elaborazioni o delle correlazioni dei dati gestiti per conto dell'Autorità con la Direzione tutela dei consumatori designata come competente allo studio o al progetto;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **Avvio della consultazione pubblica**

1. È indetta la consultazione pubblica relativa alla proposta di provvedimento riportata nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera sul sito web dell'Autorità.

4. All'esito della consultazione pubblica, alla luce della preposta complessità istruttoria dovuta in ampia parte all'elevato numero di destinatari interessati, il provvedimento finale sarà adottato entro 150 giorni.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 aprile 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani